



Prot. N. 85459/ 2010

## Determinazione n. 3511 del 20/12/2010

**OGGETTO: ART. 29-TER DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI - ART. 213 DEL D.LGS N. 152/2006 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI VARIANTE NON SOSTANZIALE. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLSI "CA' GUGLIELMO DI CAGLI (PU)" NATURA SRL**

**AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,  
ENERGIA E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE  
AMBIENTALE  
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

**Visto**, il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione, predisposto dalla P.O. 4.3.3 - "Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la *richiesta di modiche non sostanziali contestualmente al riconoscimento di "sottocategoria di discarica tipo "A" (ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005), relative all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, ubicato in località Ca' Guglielmo di Cagli (PU), a favore della Ditta:*

Ragione Sociale: **Naturambiente**

P.IVA/CF: **02420150415**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici Pesaro**

Sede impianto: **Cà Guglielmo di Cagli (PU)**

### **Visti**

La Determinazione n. 1786 del 07/07/2010, ad oggetto:: Natura s.r.l. Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi di ca' Guglielmo, comune di Cagli (PU). - Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e s.m.i. - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - Legge Regionale n. 6/07;

**Ritenuto**

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari , anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia;

**Visto**

- la nota. Prot. n. 76040 del 11/11/2010 ad oggetto: “*Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 –Articolo 213 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale* “con la quale veniva richiesta l’autorizzazione di che trattasi;
- il documento attestante l’avvenuto versamento, da parte della Ditta “Naturambiente S.r.L. – Via dei Canonici, n. 146 – 61122 – Pesaro” degli ONERI ISTRUTTORII ammontanti ad € 700,00 (settecento) ad Iscrizione: “Oneri istruttori. D.Lvo 152/06 – Gestione rifiuti – CAP 7840/4E – Variante non sostanziale discarica D 1 Cagli”;
- che l’impianto in oggetto risulta in linea con i criteri di ordine impiantistico e gestionale dettati dalle norme in vigore e, nello specifico, con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) ed il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**Considerato**

- di dover subordinare la presente determinazione alle condizioni e limitazioni indicate nel dispositivo che segue;
- che le prescrizioni previste nel presente atto si contemperano con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (articolo 22 del Decreto Legislativo n° 22/97) e con il Piano Operativo Provinciale da questo discendente;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (Supplemento Ordinario n° 40 alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n° 59), in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche, e, nella fattispecie, i “requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee,

## **Determinazione n. 3511 del 20/12/2010**

del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica”;

### **Visti:**

l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- gli articoli 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.P. n° 420 del 17/11/1998, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;

- l'articolo 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;

- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e, nella fattispecie, l'articolo 17 (disposizioni transitorie e finali) il quale, al comma 4 enuncia che “ con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non possono in ogni caso essere successive al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria”.

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: “il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le

## **Determinazione n. 3511 del 20/12/2010**

modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;
- visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

### **D E T E R M I N A**

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le *modifiche non sostanziali* riportate nell'allegato documento istruttorio ed afferenti alla originaria *Determinazione n. 1786 del 07/07/2010*, avente ad oggetto: *“Natura srl. Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Guglielmo, comune di Cagli (PU). (Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e s.m.i. - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 – Legge Regionale n. 6/07”, (unitamente al riconoscimento per la medesima discarica di sottocategoria tipo “A” ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005)*, a favore del soggetto di seguito specificato:

Ragione Sociale: **Naturambiente**

P.IVA/CF: **02420150415**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici Pesaro**

Sede impianto: **Cà Guglielmo di Cagli (PU)**

**Determinazione n. 3511 del 20/12/2010**

- 2) di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Capo Ufficio 4.3.3.1 Dott. Massimo Baronciani della P.O. 4.3.3 e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso la stessa struttura;
- 3) della presente determinazione, viene data comunicazione al soggetto interessato, all'ARPAM, alla Regione Marche e, per quanto riguarda questo ente, copia al Comando di Polizia Provinciale e l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;
- 4) di rappresentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Dirigente Servizio 4.3  
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

MB/mb

UAMBI/IND2010/Autorizzazioni/Rifiuti/Discariche/AIANatura/DD Sottocategoria AIA

---

*La presente copia, composta di n 5 pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n 1... allegati per un totale di n 10 pagine.*

**ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n.3511 del 20/12/2010**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce- discariche di rifiuti";
- il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) e, nella fattispecie, l'articolo 7 (Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi), comma 1, *sottocategoria di discarica di rifiuti non pericolosi di tipo "A" – discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile*);
- la Legge Regionale n. 24 del 12/10/2009 "la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
- l'articolo n. 3 (competenze delle Province) della stessa Legge Regionale n. 24 del 12 ottobre 2010;
- la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 – B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla legge regionale 28/1999): "l'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)";
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

## Determinazione n. 3511 del 20/12/2010

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: “il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- l'Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) **modifica dell'impianto** (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente); b) **modifica sostanziale** (una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; c) **impianto** (l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di **modifica sostanziale e non sostanziale**, contemplando, per le **modifiche non sostanziali**, la sola comunicazione dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;
- che oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;
- il Tavolo Tecnico tenutosi in data: 17 settembre 2010 con oggetto: Impresa richiedente: NATURAMBIENTE S.r.L di Cagli (PU) – Discarica di Cà Guglielmo di Cagli, dedicato alle suddette *modifiche non sostanziali* e contestuale “*riconoscimento sottocategoria tipo A (discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile)*” ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005. (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo III – articolo 29 – bis) – Autorizzazione Integrata

## Determinazione n. 3511 del 20/12/2010

Ambientale)., il cui verbale risulta allegata alla presente determina costituendone parte integrante ed organica;

- che il tavolo tecnico all'uopo convocato concludeva i propri lavori fornendo **parere complessivamente positivo** alla concessione dell'autorizzazione alla **realizzazione delle modifiche non sostanziali** progettate nell'ambito della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli, e descritte nel contesto del tavolo suddetto;

- che le modifiche contemplate nell'ambito del progetto complessivo e nel contesto del procedimento *non comportano sostanzialità*, in quanto le seguenti variazioni: *a) il riconoscimento della sottocategoria , b) le materie prime utilizzate, c) le emissioni connesse all'impianto IPPC, d) la realizzazione della piattaforma per lo stoccaggio provvisorio, e) le procedure per la valutazione della pericolosità dei rifiuti contenenti idrocarburi e quella per l'utilizzo dei rifiuti come materiale di ricopertura e ingegneria*, si inseriscono organicamente ed in piena compatibilità quali – quantitativa con i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.G.R.M. n. 1547 del 5 ottobre 2009, sia in relazione alle valutazioni discrezionali facenti capo alla pubblica amministrazione che alle più oggettive dimensionalità stabilite mediante i valori – soglia;

- che le conclusioni favorevoli, espresse nell'ambito del Tavolo tecnico svoltosi in data 17 settembre 2010, comprendevano il **riconoscimento, per la discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU), di sottocategoria tipo “A” (discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile)** ai sensi dell'articolo 7 comma 1, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005;

- che le conclusioni espresse nell'ambito del medesimo Tavolo Tecnico contemplavano la possibilità di rilasciare la presente autorizzazione (intesa quest'ultima nell'accezione di modifica non sostanziale comportante l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1786 del 7 luglio 2010), in seguito alla trasmissione di apposito parere favorevole opportunamente fornito da A.R.P.A.M. di Pesaro;

- il parere favorevole espresso dall'A.R.P.A.M., successivamente inviato con nota del 13 ottobre 2010, ed avente ad oggetto:”Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli - richiesta di trasformazione in sottocategoria tipo “A” ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 – parere A.R.P.A.M.”;

- che il summenzionato parere si ritiene esteso, insieme all'accettazione delle deroghe richieste per gli eluati, anche alle variazioni di carattere gestionale ed organizzativo introdotte nel contesto impiantistico della discarica di per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli;

**Visto**

- l'elenco degli elaborati riportato **nell'Allegato "A"** alla presente Determinazione e predisposti in ossequio all'esigenza di affrontare compiutamente l'introduzione delle varianti non sostanziali alla precedente Determinazione Provinciale . n. 1786 del 7 luglio 2010 (Natura s.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU). Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i. – Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Legge Regionale 7/04 – Legge Regionale 6/07);

- il verbale del Tavolo Tecnico riportato **nell'Allegato "B"** alla presente Determinazione e tenutosi in data: 17 settembre 2010 con oggetto: *Impresa richiedente: NATURAMBIENTE S.r.L di Cagli (PU) – Discarica di Cà Guglielmo di Cagli, dedicato alle suddette modifiche non sostanziali ed al contestuale "riconoscimento sottocategoria tipo A" ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005. (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo III – articolo 29 – bis – Autorizzazione Integrata Ambientale);*

Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

**PROPONE**

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le *modifiche non sostanziali* riportate nel presente documento istruttorio ed afferenti alla originaria *Determinazione n. 1786 del 07/07/2010*, avente ad oggetto: *"Natura srl. Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi di ca' Guglielmo, comune di Cagli (PU). (Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e s.m.i. - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 – Legge Regionale n. 6/07"* (unitamente al riconoscimento per la medesima discarica di *sottocategoria tipo "A" - discariche per rifiuti*

## **Determinazione n. 3511 del 20/12/2010**

*inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile* - .ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005), a favore del soggetto di seguito specificato:

Ragione Sociale: **Naturambiente**

P.IVA/CF: **02420150415**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici Pesaro**

Sede impianto: **Cà Guglielmo di Cagli (PU)**

- 2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;
- 3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;
- 4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;
- 5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

---

**ALLEGATO "A"**

**ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI**

## **Determinazione n. 3511 del 20/12/2010**

1. Relazione tecnica e revisionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate, all'A.I.A. n. 1786 del 7 luglio 2010 e degli impatti ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta. Come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato I della Delibera di Giunta Provinciale n. 1547 del 5 ottobre 2009 e dal punto 4.3 dell'Allegato A della Delibera di Giunta Provinciale m. 417 del 20 novembre 2009 – Natura s.r.l;
2. valutazione del rischio, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 (sottocategoria per discarica di rifiuti non pericolosi di tipo "a", discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile) – Econord s.r.l.;
3. "procedura per la valutazione della pericolosità dei rifiuti contenenti idrocarburi" – Dott. Chimico Enrico Minelli – Coopprogetti;
4. "utilizzo di rifiuti come materiale di ricopertura ed ingegneria per discarica per rifiuti non pericolosi" – Econord Ambiente s.r.l.;
5. "piattaforma di stoccaggio provvisorio per il campionamento dei rifiuti conferiti. Relazione tecnico – illustrativa" – Per. Ind. Augusto Albini – Coopprogetti;
6. "piattaforma di stoccaggio provvisorio pwer il campionamento dei rifiuti conferiti. Planimetria e particolari" – Per. Ind. Augusto Albini – Coopprogetti;
7. "valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 (sottocategoria per discarica di rifiuti non pericolosi di tipo "a", discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile). Integrazione" – Econord Ambiente s.r.l.;
8. Piano di gestione operativa aggiornato al 15 settembre 2010

**ALLEGATO "B"**

**VERBALE DEL TAVOLO TECNICO TENUTOSI IN DATA 17 SETTEMBRE 2010**

**OGGETTO: Impresa richiedente: NATURAMBIENTE S.r.L di Cagli (PU) – Discarica di Cà Guglielmo di Cagli. VERBALE** Tavolo Tecnico dedicato a modifiche non sostanziali e contestuale "riconoscimento sottocategoria tipo A" ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005. (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo III – articolo 29 – bis) – Autorizzazione Integrata Ambientale).

**TAVOLO TECNICO**

L'anno 2010 il giorno 17 (diciassette) del mese di settembre alle ore 10.00 presso la Sala "Valerio Volpini", Via Gramsci, 4, si svolge il Tavolo Tecnico convocato con nota inviata in data 13/09/2010 Prot. n. 61137/2010.

**Per l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino sono presenti:**  
**Servizio Ambiente - Ufficio 4.3.1. Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti**

- Il Funzionario Responsabile del procedimento – Dott. Massimo Baronciani

**ARPAM - Dipartimento Prov.le di Pesaro - Dott. Massimo Mariani – Settore Rifiuti**

**Impresa: NATURAMBIENTE S.r.l. – MMS ECOLOGICA S.r.L**, nelle persone del Dott. Leonardo Tombari, l'Ing. Renato Testalunga, Dott.ssa Simona Dominici, Dott. Enrico Minelli.

**Ditta ECONORD AMBIENTE S.r.L. per Naturambiente S.r.L.:** Dott.ssa Federica Brioni, Dott.ssa Alessandra Barocci, Dott. Fabio Pasinetti.

**Assenti:** Sindaco del Comune di Cagli

Vengono distribuite le schede presenza ed osservazioni.

**Baronciani apre il dibattito:** il presente Tavolo Tecnico è dedicato principalmente, sotto il profilo normativo, all'applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 e nella fattispecie alla richiesta di riconoscimento, in base all'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo, di *sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi*. Nella fattispecie, il tavolo tecnico in corso affronta la tematica di cui all'oggetto, con precipuo riferimento alla documentazione presentata dalla Ditta Natura S.r.L., e consistente in: a) "Relazione tecnica e previsionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate all'AIA n. 1786 del 07.07.2010 e degli impatti ambientali del complesso IPPC

### **Determinazione n. 3511 del 20/12/2010**

a modifica avvenuta”, come previsto dal punto 1.3 dell’allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 05.10.2009 e dal punto 4.3 dell’allegato A della Delibera di Giunta Provinciale n. 417 del 20.11.2009; **b)** documento Valutazione del Rischio – integrazione – chiarimenti in merito alla scelta della sottocategoria e parametro doc – determinazione della misura del tenore di materiale organico, **c)** Valutazione del rischio; **d)** Relazione afferente l’utilizzazione di rifiuti come materiale di ricopertura e ingegneria per discarica di rifiuti non pericolosi; **e)** .procedura per valutazione della pericolosità dei rifiuti contenenti idrocarburi.

Per quanto attiene ad una corretta interpretazione normativa, si ritiene che il suddetto progetto rientri tra le *modifiche non sostanziali*, in quanto per le sue precipue caratteristiche non intercetta la definizione riportata all’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riformato ( *..con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa....*). La modifica non sostanziale comportante, in questo caso, l’aggiornamento dell’autorizzazione originaria, si intende modificativa della *Determinazione Provinciale n. 1786 del 7 luglio 2010* (Natura s.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli (PU). Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i. – Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Legge Regionale 7/04 – Legge Regionale 6/07).

*Vengono evidenziati i seguenti passaggi:*

**Dominici:** (MMS Ecologica) consegna ai presenti la lettera riguardante le integrazioni in merito alla comunicazione sulle modifiche non sostanziali, richiedendo di inserire la discarica di Cà Guglielmo di Cagli in *sottocategoria A* unitamente alla valutazione rischi comprensiva di *indice respirometrico dinamico*.

**Brioni:** (ditta ECONORD AMBIENTE), consulente di NATURAMBIENTE, chiede una deroga al parametro DOC ed espone le proprie motivazioni con riguardo alla valutazione del rischio (sottocategoria A, rifiuti non pericolosi, inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile), argomento trattato nella Determina Provinciale 1786 del 07/07/2010 (A.I.A.) in possesso dell’ente gestore dell’impianto di discarica.

**Mariani:** (A.R.P.A.M.) condivide generalmente quanto sostenuto da ECONORD, ma chiede ulteriore tempo per condurre un’analisi più approfondita del documento in esame. Sostiene altresì che, secondo il Decreto Ministeriale 03/08/2005, per ottenere la deroga occorre un rifiuto a basso contenuto organico. Pertanto, la proposta di avvalersi dell’indice respirometrico può apparire congrua poiché rispondente ai criteri di putrescibilità.

## Determinazione n. 3511 del 20/12/2010

**Baronciani:** svolge alcune specifiche considerazioni sugli interventi progettuali introdotti, rimandando, inoltre, alle linee guida espresse a suo tempo dalla Regione in materia di modifiche non sostanziali (Delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 5 ottobre 2010), mediante le quali, la necessità di aggiornamento dell'autorizzazione può avvenire solo previa revisione del provvedimento autorizzatorio AIA che l'autorità competente deve effettuare e comunicare al gestore. Sono da includere : modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA , comprese le deroghe di cui all'articolo 9, comma 5; le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia; le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione che secondo la valutazione dell'Autorità Competente richiedono l'aggiornamento dell'AIA; l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o sostanziale incremento di quelle esistenti secondo valutazione dell'Autorità Competente; l'introduzione di nuove Migliori Tecnologie Disponibili se non ricomprese nell'Autorizzazione già rilasciata; la modifica sostanziale del piano di monitoraggio secondo valutazione dell'Autorità Competente; la variazione nello stoccaggio dei rifiuti salvo che sia soggetto a VIA; introduzione di nuovi CER trattati. L'esame dei documenti tecnici, unitamente all'illustrazione avvenuta da parte dei consulenti, ha permesso di collocare l'insieme degli interventi progettati nell'ambito delle modifiche non sostanziali in quanto: 1) l'individuazione della sottocategoria non comporta aumenti della capacità produttiva dell'impianto, in quanto non sono stati riscontrati aumenti od incrementi volumetrici; 2) l'edificazione della piattaforma dedicata allo stoccaggio provvisorio risulta inserita nell'ambito della viabilità interna, non configurandosi come modificazione delle fasi tecnologiche dell'impianto o delle fasi interconnesse ad esso; 3) le procedure connesse alla valutazione della pericolosità dei rifiuti contenenti idrocarburi ed all'utilizzazione dei rifiuti come materiale di ricopertura ed ingegneria, costituiscono mere modifiche endo – procedurali nel contesto più esteso della gestione dell'impianto.

**Dominici:** riprende la parola ponendo in rilievo l'approfondimento sull'analisi degli idrocarburi, tenendo conto di una richiesta d'aggravio già inserita nel protocollo d'intesa a suo tempo firmato.

**Minelli** (direttore tecnico della discarica), presenta formalmente il proprio studio denominato "*Procedura per la valutazione della pericolosità dei rifiuti contenenti idrocarburi*".

**Mariani** concorda con le conclusioni elaborate nello studio condotto dal Dott. Minelli, nonché con lo studio denominato "*Utilizzo di rifiuti come materiale di ricopertura e ingegneria per discarica di rifiuti non pericolosi*".

**ECONORD** illustra le modalità di gestione dei rifiuti aventi i codici CER 190112, 191212, 191209, 170504, 191302, 170904 come materiali di ricopertura.

## Determinazione n. 3511 del 20/12/2010

**Minelli** espone i contenuti del progetto denominato “*Piattaforma di stoccaggio provvisorio per il campionamento dei rifiuti conferiti*”.

**Dominici** illustra la modificazione del vecchio piano di gestione operativa, presentato nel 2007, ove attualmente risultano aggravate le procedure di accettazione rifiuti, riconoscendo nell’applicazione dell’indice respirometrico dinamico, il migliore e più efficace metodo, dal punto di vista tecnico, per verificare la stabilità del DOC nel biogas, tenuto conto che una procedura simile risulta standardizzata ufficialmente in Veneto e Lombardia. Consegna ai presenti il PGO aggiornato e conforme all’incremento delle procedure operative, come previsto dal protocollo d’intesa di chiusura della discarica (04/08/2010). Oltre all’aggiornamento di tutti i frontespizi, sono stati riscritti i PO/01, 02 e 03 del PGO/03 mentre sono state aggiunte le istruzioni operative sulla modalità di coltivazione di particolari tipologie di rifiuti (fanghi, rifiuti sciolti, polverulenti).

**NATURAMBIENTE** sottolinea, inoltre, che la documentazione in esame non prevede più lo smaltimento in discarica di RSU e che, di conseguenza, non risultava più necessario applicare la tecnica della tritovagliatura del rifiuto in fase di adozione, presso i rimanenti impianti di smaltimento ubicati sul territorio provinciale.

**Mariani** (A.R.P.A.M.), evidenzia che, come già accennato precedentemente, si trova in sostanziale accordo con quanto proposto da NATURAMBIENTE, tenuto conto dei diversi aspetti contemplati nella istanza di riconoscimento della sottocategoria A (valutazione rischio, pericolosità causa contenuto idrocarburi, ricopertura con rifiuti), pur riservandosi di esprimere un parere riguardante l’integrazione della valutazione del rischio (parametro DOC) poiché pervenutagli via mail con scarso anticipo (15/09/2010). ARPAM si esprimerà inoltre sui contenuti del PGO ricevuto in questo tavolo tecnico.

### **CONCLUSIONI:**

- **Il Tavolo Tecnico conclude i lavori fornendo parere complessivamente positivo alla concessione dell’autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali progettate nell’ambito della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Guglielmo di Cagli, e descritte nel contesto del tavolo suddetto. Il rilascio dell’autorizzazione, intesa nell’accezione di modifica non sostanziale comportante l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1786 del 7 luglio 2010, avverrà in seguito alla trasmissione del parere favorevole opportunamente fornito da A.R.P.A.M. di Pesaro.**

Alle ore 11.00 ha termine la seduta del Tavolo Tecnico.

**Determinazione n. 3511 del 20/12/2010**

Il Responsabile dell'Ufficio 4.3.1.1.  
(Dott. Massimo Baronciani)